

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di UNEM – Unione Energie per la Mobilità 40

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di IP Gruppo API 40

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XII) (*Esame e rinvio*) 41

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 44

5-00497 Peluffo: Su questioni riguardanti la scadenza del mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas naturale 44

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 45

5-00443 Bonelli: Sulla tutela dei clienti domestici organizzati in comunità energetiche rinnovabili 44

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 47

5-00185 Cappelletti: Sulla tutela dei consumatori avverso le proposte unilaterali di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale formulate dalle società fornitrici .. 44

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 48

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 13 aprile 2023.

Audizioni informali nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di UNEM – Unione Energie per la Mobilità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.45.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di IP Gruppo API.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo ZUCCONI (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame soffermandosi sulle sole parti del testo del decreto-legge (composto di 25 articoli) che investono profili di interesse della X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Evidenzia quindi che l'articolo 1 (Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas) prevede che, per il secondo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sino rideterminate dall'ARERA nel limite di 400 milioni di euro. Il comma 2 prevede che, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico vengano rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro valido per il 2023 (a fronte della previsione attuale di un ISEE non superiore a 20.000 euro) nel limite di 5 milioni di euro.

Segnala poi che l'articolo 2, comma 1, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Il comma 2 prevede la riduzione al 5 per

cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e indica le fonti di copertura finanziaria.

Osserva che l'articolo 2 ai commi 4 e 5 conferma, per il mese di aprile, l'applicazione agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l'anno delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C, benché ridotte del 65 per cento rispetto al primo trimestre e, per tutto il secondo trimestre 2023, l'azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas. Ricorda che per queste finalità è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 280 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

Rimarca quindi che l'articolo 3 prevede la possibilità di erogare un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023, a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento mentre il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri per l'assegnazione del contributo. Sulla base di tali criteri, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dovrà definire le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale. Fa presente che il comma 3 prevede un finanziamento pari a 1.000 milioni di euro.

Evidenzia inoltre che l'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Sottolinea che si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per

cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Segnala che le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione. Evidenzia che il comma 7 dispone in ordine all'utilizzo dei crediti di imposta in commento, che possono essere usufruiti esclusivamente in compensazione (con modello F24) chiarendo che il termine per il relativo utilizzo è fissato al 31 dicembre 2024. Segnala anche che il comma 8 chiarisce che i crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni previsti dalla norma, che il comma 9 valuta i relativi oneri in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023 e che il comma 10 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini del rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Fa presente che l'articolo 5 ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il

2023, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali e che siano parimenti esclusi, dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta. Il comma 3 quantifica gli oneri che derivano dalla presente disposizione, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023.

Evidenzia che l'articolo 6 dispone una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

In materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, segnala che l'articolo 7 autorizza il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano quest'ultimo lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

Ricorda poi che gli articoli da 8 a 16 recano disposizioni in materia di salute mentre gli articoli da 17 a 23 in materia di adempimenti fiscali. Segnala, in particolare che l'articolo 24, comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con successivo decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con gli aiuti di Stato. Fa quindi presente che l'articolo 24 reca ai commi 6 e 7 le disposizioni per la copertura degli oneri recati

dal provvedimento in esame e che l'articolo 25 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge (31 marzo 2023).

Osserva, in ultimo, che il carattere necessario e urgente delle misure adottate a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e di adempimenti fiscali, sembrano evidenti. Non ritiene di doversi dilungare sull'urgenza concernente le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese in materia energetica mentre per quelle in materia di salute sottolinea, in particolare, quelle relative al *payback* e al personale per i Pronto soccorso ospedalieri. Sulle le misure relative ad adempimenti fiscali evidenzia, infine, che esse sono volte ad aiutare soggetti in grande difficoltà. In merito a queste ultime, in considerazione delle contestazioni sollevate circa la previsione che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva, ricorda che la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43062 del 2021, si è pronunciata sulle possibili interferenze tra la disciplina della definizione agevolata e le norme penali non ravvisandovi una distonia del sistema normativo.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) fa presente che il provvedimento contiene talune criticità che la Commissione e il relatore dovrebbero tenere presenti in occasione dell'espressione del parere. In primo luogo ritiene che si ponga una questione pregiudiziale di costituzionalità, considerato che il decreto-legge dispone su materie non omogenee, nonostante i ripetuti richiami della Corte costituzionale e dello stesso Presidente della Repubblica fatti in passato in senso contrario, dal momento che reca misure su materie assai lontane tra di loro quali l'energia e la sanità. Ritiene che la prima domanda che la Commissione dovrebbe farsi attiene al fatto se quanto stabilito dal provvedimento risponda agli interessi delle imprese italiane o se, piuttosto, non ne rappresenti una criticità. Osserva, infatti, che il decreto-legge all'esame non

solo abbassa le percentuali, nel secondo trimestre 2023, di alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 e per il primo trimestre 2023 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, ma riduce anche le aliquote negative sulla componente tariffaria UG2C per il gas, introdotta da Arera, e ripropone gli oneri di sistema. Quanto all'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale, evidenzia che esso è destinato a sostenere principalmente la società Portovesme facente parte di un gruppo svizzero che ha chiuso l'ultimo bilancio con un attivo di molti miliardi, destinandone la gran parte al dividendo per i propri azionisti: è quindi dell'avviso che questa parte del decreto debba essere rivista.

Per quanto attiene poi allo scudo penale a favore di evasori i cui reati finanziari sono stati conclamati persino con giudizi di primo grado, contesta che l'iniziativa tenda a dare una mano ad aziende che non sono in grado di onorare i loro debiti a causa della crisi in quanto il sistema tributario già mette a loro disposizione uno strumento ben preciso: la possibilità di rateizzare il debito con l'erario. Ritiene, peraltro, che disporre continue sanatorie significa dire al Paese che pagare le tasse non conviene e che se ne può fare a meno.

In ultimo osserva che l'allungamento dei termini per i condoni previsti dalla precedente legge di bilancio dimostra che il Governo intende essere forte con i deboli e debole con i forti.

Considerate quindi le citate criticità del provvedimento, reitera l'invito alla Commissione e al relatore a tenerle ben presenti in occasione dell'espressione del parere.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 aprile 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene da remoto il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.25.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00497 Peluffo: Su questioni riguardanti la scadenza del mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas naturale.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta fornita, dichiara la propria insoddisfazione in quanto l'interrogazione in oggetto conteneva una domanda precisa relativa a quali iniziative concrete il Governo intenda porre in essere per assicurare ai condomini e ai condòmini italiani la maggiore riduzione possibile del costo finale di elettricità e gas per uso domestico. Evidenzia che il quesito era infatti chiaro e riguardava le utenze condominiali che sono equiparate a quelle delle microimprese, come sembra avvenire anche per quelle delle associazioni di culto e del terzo settore. Credeva che questi soggetti potessero essere meritevoli di un'attenzione diversa da parte del Governo ma, prendendo atto della risposta ricevuta, deve constatare che così non è.

5-00443 Bonelli: Sulla tutela dei clienti domestici organizzati in comunità energetiche rinnovabili.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo rinuncia alla replica.

5-00185 Cappelletti: Sulla tutela dei consumatori avverso le proposte unilaterali di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale formulate dalle società fornitrici.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta. Osservato che l'interrogazione in titolo potrebbe ritenersi superata, essendo stata presentata prima di Natale, rileva che il Governo ha evitato di rispondere su due precisi aspetti: quali iniziative intenda sostenere per evitare la reiterazione dei comportamenti ivi richiamati, anche attraverso eventuali iniziative legislative che rafforzino la trasparenza e la concorrenza tra gli operatori. Evidenzia, infatti, che i comportamenti scorretti degli operatori, come anche la mancanza di trasparenza che indebolisce la consapevolezza degli utenti, producono la conseguenza di aumentare gli oneri per i consumatori mentre un'effettiva tutela della concorrenza si riverbera virtuosamente sull'entità delle bollette e dunque sui consumatori stessi. In relazione a quanto riferito circa quanto recato dal decreto «Milleproroghe», prende atto che effettivamente quest'ultimo contribuire a fare chiarezza ma, sottolinea, resta il fatto che permangono importanti contenziosi ancora aperti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-00497 Peluffo: Su questioni riguardanti la scadenza del mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas naturale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo le questioni poste, innanzitutto si evidenzia che la legge 4 agosto 2017, n. 124 cosiddetta « Legge concorrenza », a più riprese novellata, ha stabilito il superamento graduale del regime dei prezzi regolati di energia elettrica per piccole imprese, microimprese e clienti domestici secondo date prestabilite.

Il legislatore ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il compito di adottare disposizioni per assicurare la definizione del servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica (STG), allo scopo di assicurare la continuità della fornitura ai soggetti che – alla data stabilita – non abbiano scelto un operatore sul mercato libero o si trovino senza fornitore, espressamente prevedendo che l'ARERA stabilisca, per le micro imprese e i clienti domestici, il livello di potenza contrattualmente impegnata quale ulteriore criterio identificativo, nonché definisca specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.

In esito alle modifiche legislative apportate alla citata Legge concorrenza, introdotte rispettivamente dal decreto-legge n. 183/20, che ha fissato al 1° gennaio 2023 il superamento del servizio di maggior tutela per le microimprese, e dal successivo decreto-legge n. 152/21, che ha prorogato tale servizio fino al 2024 per i soli clienti domestici di energia elettrica, l'ARERA ha adottato la delibera 208 del 2022 che ha definito le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali.

Le condizioni di erogazione del STG prevedono un pieno allineamento del prezzo

dell'approvvigionamento dell'energia elettrica al valore della *commodity* nel mercato all'ingrosso, attraverso l'applicazione al cliente finale del PUN effettivamente realizzatosi (c.d. PUN *ex post*).

Inoltre, nell'ambito di detto servizio, è applicata una componente di prezzo a copertura dei costi di commercializzazione del servizio definita a partire dai prezzi di aggiudicazione delle gare, ma mantenendo un prezzo unico a livello nazionale.

Con proprie deliberazioni, in esito alle consultazioni, l'ARERA ha quindi distinto tra imprese (piccole e micro) con potenza impegnata superiore a 15kW, per le quali la tutela di prezzo è terminata il 1° gennaio 2021, e le altre microimprese e i clienti non domestici, per i quali la tutela di prezzo è terminata il 1° aprile scorso.

Per volontà del legislatore, la scadenza del 10 gennaio 2024 è invece riservata ai soli clienti domestici, ovvero, secondo l'assetto regolatorio in materia, ai punti di prelievo a uso abitativo o comunque relativi ad annessioni o pertinenze dell'abitazione con un unico punto di prelievo; da ciò consegue l'esclusione di parti comuni dei condomini o locali a uso diverso da quello abitativo, cui si fa riferimento nell'interrogazione.

Ciò premesso, occorre evidenziare ancora che, ai sensi della legge n. 124/2017, il servizio a tutele graduali è un servizio regolato, con il fine espresso di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela dei clienti.

A questo riguardo, le aste per l'attivazione del servizio in favore delle microimprese e dei clienti non domestici hanno portato all'individuazione di condizioni economicamente più vantaggiose, con un prezzo di commercializzazione inferiore rispetto a

quello riconosciuto nell'ambito della maggior tutela, fermo restando che il costo della componente energia è collegato al costo dell'approvvigionamento all'ingrosso, per il quale è prevista una riduzione di circa il 20 per cento nel secondo trimestre 2023.

L'attivazione del servizio a tutele gradualità è quindi in stato avanzato: sono in corso le campagne informative da parte dell'ARERA in favore dei clienti interessati ed entro otto mesi si svolgeranno le aste per l'assegnazione del servizio a tutele gradualità anche per i clienti domestici, al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato, tenuto conto, peraltro, degli impegni assunti nei confronti della Commissione europea.

Resta inteso che il tema del prezzo della materia prima e della tutela delle famiglie contro il caro bollette è sempre all'attenzione dell'azione di Governo che, nel corso del primo trimestre 2023, ha intensificato gli aiuti in favore delle utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e, da ultimo, con il « decreto bollette » ha prorogato sino al 30 giugno 2023 il bonus bollette per le famiglie meno abbienti.

Si conferma quindi l'impegno nel monitorare l'andamento dei costi dell'energia al fine di assicurare protezione, in particolare ai soggetti più vulnerabili, alla luce dell'attuale situazione congiunturale.

ALLEGATO 2

5-00443 Bonelli: Sulla tutela dei clienti domestici organizzati in comunità energetiche rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto, si chiede a questo Ministero dell'ambiente di prendere in considerazione l'opportunità di adottare iniziative normative per chiarire la portata delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *c*) del decreto legislativo n. 199 del 2021, in funzione di una tutela più piena dei clienti domestici organizzati in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), con particolare riferimento alla possibilità di scomputare in bolletta la quota di energia condivisa.

Innanzitutto, si osserva che, come peraltro richiamato dallo stesso onorevole interrogante, l'attività regolatoria richiamata, di cui alla delibera ARERA 727/2022 dello scorso dicembre, di approvazione del Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD), sia stata preceduta dalla pubblicazione di un documento di consultazione da parte della stessa Autorità, ovvero il DCO n. 390/2022 del 2 agosto sugli «Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21».

In particolare, con riguardo al tema in questione, il documento di consultazione prevedeva che, ai fini delle modalità di scomputo in bolletta dell'energia autoconsumata per i clienti finali domestici di cui al richiamato articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il GSE, su indicazione del referente della CER, erogasse su base mensile alla società di vendita al dettaglio, anziché al referente, la quota spettante a ciascun cliente finale domestico.

ARERA stessa ha tuttavia ulteriormente rappresentato la contrarietà della maggior parte dei soggetti interessati all'introduzione dello scomputo in bolletta.

Difatti, gli stessi hanno osservato che il meccanismo proposto in consultazione, seppur semplificato, comporta importanti complessità gestionali, nonché minore flessibilità di gestione delle configurazioni; ancora, gli interessati hanno richiesto quindi di definire le modalità per lo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata in una seconda fase rispetto all'avvio della nuova regolazione introdotta con il TIAD, proprio al fine di assicurare un più confacente e flessibile sviluppo delle configurazioni di autoconsumo.

Ciò premesso, si ritiene che a fronte della disposizione di norma primaria sufficientemente chiara nei suoi obiettivi, le difficoltà della sua attuazione attengano preminentemente ad aspetti tecnico-operativi, inerenti ad esempio la complessità di gestire i flussi amministrativi ed economici tra utenti-membri della CER, Referente e venditori di energia, nonché le modalità di scambio delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti.

Tali questioni sono state poste in evidenza sia dai venditori che dai potenziali soggetti membri delle Comunità Energetiche, e la cui natura oggettiva appare testimoniata proprio dall'uniformità delle valutazioni espresse in sede di consultazione.

Pertanto, sarà cura del Ministero approfondire ulteriormente la tematica attraverso un confronto attivo con l'ARERA, col fine di valutare se dette criticità tecniche e operative evidenziate in fase di consultazione possano essere superate, definendo i più corretti e semplici strumenti con cui i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scomputo in bolletta della quota di energia condivisa.

ALLEGATO 3

5-00185 Cappelletti: Sulla tutela dei consumatori avverso le proposte unilaterali di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale formulate dalle società fornitrici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dall'onorevole interrogante, con comunicato stampa del 30 dicembre 2022 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha disposto nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, la conferma dei provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre precedente, sospendendo le modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 115/2022 cosiddetto «Decreto Aiuti bis».

I procedimenti cautelari sono stati intrapresi dall'Autorità, come accennato, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto-legge, con cui è stata disciplinata la sospensione dal 10 agosto 2022 al 30 aprile 2023 dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.

La norma si inserisce nel quadro delle misure adottate per sostenere famiglie e imprese nell'attuale contesto di crisi energetica, nella considerazione che molte imprese fornitrici si sono avvalse in questa fase di elevata volatilità dei prezzi dell'energia della modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali, strumento previsto dalla legge e dal contratto, che ha l'effetto di trasferire sull'utenza finale l'incremento dei prezzi di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas.

La tematica relativa al costo dell'energia è altresì all'attenzione delle iniziative del Governo; difatti successivamente, con l'articolo 11 del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Mille proroghe) è stato prorogato sino al 30 giugno 2023 il termine di sospensione delle modifiche unilaterali, così bloccando i prezzi per un periodo più

esteso, al fine di tutelare ulteriormente i consumatori finali.

Giova comunque al riguardo precisare che i citati provvedimenti cautelari emessi dall'AGCM sono stati di recente parzialmente riformati sulla base di una pronuncia del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che i contratti con una scadenza predeterminata delle condizioni economiche non rientrano nell'ambito di applicazione della norma.

Questi contratti devono ritenersi liberamente modificabili alla scadenza, trattandosi di rinnovi contrattuali concordati tra le parti e non dell'esercizio del potere di modifica unilaterale da parte dell'impresa. (In particolare, ci si riferisce all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5986/2022 del 22 dicembre 22).

In particolare, il citato decreto milleproroghe è stato previsto che sono escluse dall'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 115/22 le clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

Ciò chiarito, il Governo condivide pienamente le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante con riguardo alla necessità di arginare pratiche commerciali scorrette o comportamenti illegittimi ove posti in essere dagli operatori del settore.

A questo riguardo si evidenzia che l'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo attribuisce in via esclusiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza ad intervenire in materia di pratiche commerciali scorrette, anche nei settori regolati, come quelli del-

l'energia elettrica e del gas naturale, fermo restando il rispetto della regolazione vigente e una volta acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente (ARERA).

Gli indennizzi automatici menzionati dall'interrogante sono invece predisposti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e contrattuale inerenti alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, tra cui quelli relativi alle comunicazioni di modifica unilaterale del contratto.

L'ARERA ha infatti da tempo introdotto standard di qualità del servizio e meccanismi di tutela degli utenti consumatori che includono i rimborsi automatici.

L'ammontare degli indennizzi è periodicamente aggiornato dall'ARERA nell'eser-

cizio delle proprie competenze e prerogative.

Si precisa che l'indennizzo costituisce misura aggiuntiva e non incide sul diritto del cliente al risarcimento degli eventuali danni subiti in seguito al comportamento del fornitore, restando ferme le norme generali in materia di responsabilità civile.

Atteso quanto rappresentato, si evidenzia che è in corso un costante monitoraggio sull'attuazione delle misure adottate, anche in sinergia con le competenti Autorità, al fine di evitare possibili elusioni da parte degli operatori.

Si conferma pertanto l'impegno del Governo, di assicurare la massima protezione dei consumatori, soprattutto di quelli più vulnerabili, anche in relazione al rafforzamento degli strumenti di tutela a disposizione dei consumatori stessi.